

Del.C. 12 luglio 1994, n. 292

Indirizzi regionali di programmazione faunistico-venatoria.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992 n. 157 recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Vista la L R 12 gennaio 1994, n. 3 recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Rilevato che l'art. 7 della succitata legge regionale prevede l'approvazione da parte del Consiglio Regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della suddetta L R 12 gennaio 1994, n. 3 degli indirizzi regionali;

Considerato che gli indirizzi di programmazione faunistico-venatoria vengono adottati dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale, sentite le Province, e che questi pertanto contengono disposizioni in ordine ai criteri di redazione dei piani faunistico-venatori provinciali in modo da garantirne l'omogeneità;

Sentite in particolare le Amministrazioni Provinciali e l'I.N.F.S.

DELIBERA

di approvare gli indirizzi regionali nel testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Allegato

PIANO REGIONALE DI INDIRIZZI PER LA PROGRAMMAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA

Titolo 1 - CARATTERI GENERALI E FINALITÀ

Art. 01 - Definizione e finalità

1. Il presente atto, in attuazione dell'art. 7 della L.R. 9 giugno 1992 n. 26, definisce il piano di indirizzi con il quale vengono stabiliti gli indicatori e i parametri per garantire e promuovere omogeneità di programmazione, entro il sistema delle autonomie locali, nella materia "caccia" come trasferita dall'art. 117 della Costituzione.

2. Finalità del presente Piano è quella di definire, sentite le Province, nel rispetto del P.R.S., dei programmi obiettivo e delle disposizioni della L. 11 febbraio 1992 n. 157, le procedure e le indicazioni tecniche per la redazione dei piani faunistico-venatori provinciali.

Titolo 2 - PIANO FAUNISTICO-VENATORIO PROVINCIALE

Art. 02 - Ruolo della Provincia

1. La Provincia, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 9 giugno 1992, n. 26 e dell'art. 14 della L. 8 giugno 1990, n. 142, promuove il raccordo tra le situazioni e le esigenze locali e il quadro di programmazione regionale mediante una propria politica di programmazione.

Art. 03 - Definizione del Piano faunistico venatorio provinciale

1. I piani faunistici venatori provinciali (P.f.v.p.) sono redatti in armonia con quanto disposto dal presente provvedimento e dalla L R 12 gennaio 1994, n. 3.

2. I piani provinciali, ai fini della pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale provinciale, sono articolati per comprensori nei quali è realizzata la destinazione differenziata del territorio.

3. Tali piani, nel quadro di una armonica valorizzazione delle risorse faunistico-ambientali del territorio provinciale, sono articolati e predisposti in modo da prevedere la presenza degli istituti e delle strutture faunistico-venatorie, di cui al Titolo IV della L R 12 gennaio 1994, n. 3 necessari alla massima valorizzazione del territorio di ogni comprensorio.

4. Le Province operano affinché all'interno di ogni comprensorio siano presenti i vari istituti e strutture nelle percentuali previste dalla L R 12 gennaio 1994, n. 3.

Art. 04 - Contenuto del piano faunistico-venatorio provinciale

1. Nella redazione del piano, la Provincia, evidenzia gli aspetti più adeguati per l'utilizzazione degli istituti e delle strutture previste, al fine di assicurare un esercizio venatorio compatibile con la tutela del patrimonio faunistico.

2. Il piano faunistico-venatorio si articola in tre fasi:

a) Analisi. In questa fase la Provincia provvede a inventariare gli istituti faunistici e faunistico-venatori preesistenti, prendendo atto della attuale utilizzazione e gestione degli stessi, compresi i vincoli inerenti il territorio.

b) Diagnosi. Il piano deve prevedere la valutazione dei risultati del rilevamento effettuato nella fase precedente, per giudicare le possibilità e i limiti delle esistenti forme di utilizzazione del territorio, in rapporto al suo potenziale naturale e agli aspetti di improduttività già manifestati.

c) Proposta. In questa fase la Provincia tiene conto dei risultati della diagnosi formulando orientamenti sulla futura utilizzazione del territorio e creando gli istituti e le strutture atte alla pianificazione territoriale.

Art. 05 - Comprensorio

1. Il comprensorio rappresenta la base territoriale e organizzativa per la concreta applicazione e formulazione dei programmi di gestione.

2. Il comprensorio è individuato su aree possibilmente omogenee dal punto di vista faunistico ambientale, tenuto conto anche delle realtà socio-economiche presenti. Il comprensorio deve avere dimensioni sub-provinciali fatti salvi i casi di Province con superficie agro-silvo-pastorale particolarmente ridotta. Possono essere, altresì, previsti comprensori interessanti aree possibilmente omogenee di due o più Province contigue. I territori comunali non possono, comunque, essere frazionati.

3. I dati relativi all'estensione della superficie agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia sono quelli individuati dalla deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 1992, n. 495 (Determinazione superficie agricola e forestale di ciascuna provincia toscana) e successivi aggiornamenti.

4. I confini del comprensorio devono essere segnalati da tabelle conformi alle prescrizioni di cui all'art. 26 della L.R. 3/94.

Art. 06 - Criteri per la destinazione del territorio del comprensorio

1. Ai fini della programmazione faunistico venatoria del comprensorio possono essere individuati e costituiti i seguenti istituti e strutture:

- a) oasi di protezione e zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna;
- b) zone di ripopolamento e cattura;
- c) centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- d) centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- e) aziende faunistico venatorie;
- f) aziende agriturismo venatorie;
- g) aree addestramento e allenamento dei cani.

TITOLO 3 - OASI DI PROTEZIONE E ZONE DI PROTEZIONE LUNGO LE ROTTE DI MIGRAZIONE DELL'AVIFAUNA

Art. 07 - Definizione e finalità delle oasi

1. Le oasi di protezione di cui all'art. 15 della L.R. 3/94, sono individuate su superfici idonee o apprestabili al rifugio, alla riproduzione e alla sosta delle specie migratorie, nonché all'insediamento, incremento e irradiazione naturale delle specie stanziali.

2. Qualora le oasi interessino paesaggi con usi agro-silvo-pastorali estensivi, devono rappresentare strumenti per la difesa della natura insieme alla difesa del paesaggio tradizionale. Nel caso in cui interessino paesaggi con utilizzazioni agricole intensive, l'oasi rappresenta una riserva parziale per la salvaguardia e il recupero di determinate componenti naturali (es.: siepi, calanchi, etc.).

3. Nelle oasi è vietata la caccia e ogni altra forma di disturbo o nocimento alla fauna selvatica. *Le province garantiscono l'equilibrio compatibile fra le popolazioni animali presenti, le produzioni agricole e l'ambiente esercitando le forme di controllo di cui all'articolo 37 della l.r. 3/1994.*

Art. 08 - Individuazione e costituzione delle oasi

1. La Provincia istituisce le oasi tenendo conto della realtà produttiva del territorio, come destinazione d'uso di superfici con peculiarità ambientali e floristiche.

2. Le oasi sono dislocate preferibilmente su terreni di proprietà demaniale e all'interno del sistema regionale delle aree protette, tenuto conto delle linee di migrazione, privilegiando, ove esistenti, le

aree già indicate anche a livello internazionale e in parte già acquisite nel novero degli ambiti da proteggere.

3. La Provincia determina il perimetro delle aree da vincolare a oasi di protezione secondo le procedure di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 15 della L.R. 12 gennaio 1994, n. 3.

4. In caso di opposizione ai sensi dell'art 15, comma 7, della L.R. 3/94 la Provincia, in attuazione delle indicazioni di cui alla lett. e), 4 comma dell'art. 9 della legge regionale sopra citata, provvede in merito. Fino a tale determinazione su queste superfici è preclusa l'attività venatoria.

Art. 09 - Gestione delle oasi

1. La gestione delle oasi è affidata alla Provincia.

2. La Provincia, ai sensi dell'15 della L.R. n. 3/94, può avvalersi del concorso di Associazioni culturali, ambientaliste, venatorie e agricole. A tale scopo possono essere stipulate convenzioni con i soggetti di cui sopra per la gestione di tale istituto. Per la realizzazione degli interventi relativi alle finalità dell'oasi si privilegiano forme associate di proprietari e conduttori dei fondi inclusi.

Art. 10 - Zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna

1. In attuazione dell'art. 14 della L.R. 3/94 le Province provvedono a costituire zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall'I.N.F.S.

2. All'interno delle zone è vietata la caccia ed ogni altra forma di nocimento alla fauna selvatica.

2.bis. Le province esercitano nei confronti delle specie ungulate e predatrici i sistemi di controllo previsti dall'articolo 37 della l.r. 3/1994.

Art. 11 - Gestione delle zone di protezione

1. La gestione delle zone di protezione poste lungo le rotte di migrazione dell'avifauna è affidata alla Provincia.

2. La Provincia può avvalersi del concorso di Associazioni culturali, ambientaliste, venatorie e agricole. A tale scopo possono essere stipulate convenzioni con i soggetti di cui sopra per la gestione di tale istituto. Per la realizzazione degli interventi si privilegiano forme associate di proprietari e conduttori di fondi inclusi.

Titolo 4 - ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA

Art. 12 - Definizione e finalità delle zone di ripopolamento e cattura

1. Le zone di ripopolamento e cattura sono porzioni di territorio destinate alla riproduzione allo stato naturale di soggetti appartenenti a popolazioni di uccelli e mammiferi di specie stanziali ed alla cattura degli stessi per l'immissione ed il loro irradiazione sul territorio.

2. I capi appartenenti alle suddette popolazioni nell'ambito di appositi piani di assestamento e di cattura potranno essere prelevati per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili al loro ambientamento ai fini del ripopolamento.

3. Le zone di ripopolamento e cattura, oltre che per le finalità di cui al comma 1, sono istituite anche per la salvaguardia, la sosta durante la migrazione, lo sviluppo e la riproduzione di soggetti

appartenenti a specie migratrici, anche attraverso il miglioramento delle caratteristiche ambientali del territorio.

Art. 13 - Gestione delle zone di ripopolamento e cattura

1. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura è affidata, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 3/94, alle Province che si avvalgono in via prioritaria di forme associate dei proprietari e conduttori dei fondi inclusi.

2. Le Province, in assenza delle forme associate di cui al precedente comma, possono altresì affidare la gestione delle zone di ripopolamento e cattura alle Commissioni di cui al successivo articolo.

Art. 14 - Commissioni di verifica e controllo

1. Le Commissioni di verifica e controllo, sono composte in misura paritetica da rappresentanti dei proprietari e conduttori dei fondi inclusi e da rappresentanti dei cacciatori iscritti all'A.T.C., designati, in entrambi i casi, dal Comitato di gestione dell'A.T.C. interessato.

2. La Commissione è composta da tre rappresentanti per ciascuna delle componenti di cui al precedente comma.

3. La Commissione elegge al suo interno il Presidente.

Art. 15 - Funzioni dell'organismo di gestione

1. L'organismo di gestione delle zone di ripopolamento e cattura dovrà fornire alla Provincia, entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno, i seguenti documenti relativi alla gestione della stessa:

a) relazione tecnica consuntiva della gestione nella quale andranno riportati in cartografia gli interventi di miglioramento ambientale effettuati per la realizzazione del piano annuale;

b) comunicazione del numero di animali catturati e qualsiasi altra notizia che l'Amministrazione provinciale ritenga utile richiedere;

c) bilancio finanziario preventivo di gestione;

d) piano annuale di gestione, con l'indicazione degli interventi di miglioramento ambientale che s'intende attuare da riportarsi anche in cartografia;

e) dati relativi alla stima del quantitativo di capi appartenenti alle specie in indirizzo presenti dopo l'effettuazione delle catture;

f) bilancio finanziario consuntivo di gestione;

g) piano annuale sullo svolgimento della vigilanza nel quale andranno indicate le modalità di effettuazione della stessa.

2. La Provincia dovrà provvedere ad assicurare un adeguato coordinamento della vigilanza anche attraverso il proprio personale.

Art. 16 - Attuazione del piano di gestione

1. In caso di gestione affidata a forme associate di conduttori dei fondi inclusi nella zona di ripopolamento e cattura gli interventi previsti dal piano di gestione annuale sono effettuati da tali soggetti sulla base di accordi con la Commissione di verifica e controllo.

2. In caso di gestione diretta da parte della Commissione l'effettuazione degli interventi previsti dal piano di gestione annuale è di norma affidata agli imprenditori agricoli proprietari o conduttori dei fondi inclusi. Qualora ciò non risultasse possibile, previo accordo con i soggetti di cui sopra, la Commissione può affidare l'esecuzione di tali interventi a terzi.

Art. 17 - Superfici, confini e durata delle zone di ripopolamento e cattura

1. La superficie delle zone di ripopolamento e cattura deve essere tale da salvaguardare la possibilità di riproduzione delle popolazioni animali selvatiche ospitate al loro interno ed il mantenimento della qualità dell'ambiente.

2. I confini delle zone di ripopolamento e cattura dovranno coincidere possibilmente con elementi geografici facilmente individuabili e comunque tali da consentire una adeguata vigilanza e gestione.

3. Tali istituti devono essere costituiti su terreni idonei allo sviluppo della selvaggina e alle operazioni di cattura, preferibilmente su terreni dove non possono essere arrecati gravi danni alle produzioni agricole.

4. Il perimetro di tali istituti dovrà essere indicato da tabelle conformi alle prescrizioni dell'art. 26 della L.R. n. 3/94.

5. Le zone di ripopolamento e cattura hanno la durata di 5 anni, salvo rinnovo.

6. Fermo restando quanto disposto dall'art. 63, 9° comma della L.R. n. 3/94 la rimozione delle tabelle perimetrali deve avvenire almeno 15 giorni prima dell'inizio della stagione venatoria.

Art. 18 - Istituzione e rinnovo delle zone di ripopolamento e cattura

1. Le Province, sentito il Comitato A.T.C., secondo le modalità di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 15 della L.R. n. 3/94 e, per la costituzione di nuove zone, tenendo conto delle procedure di cui al successivo art. 19, deliberano la costituzione della zona di ripopolamento e cattura, provvedendo al tempo stesso alla nomina della Commissione di cui all'art. 14.

2. All'atto deliberativo di cui sopra dovranno essere allegati:

- planimetria in scala 1:25.000 riportante i confini della zona di ripopolamento e cattura;
- elenco dei proprietari o dei conduttori dei fondi sui quali è istituita la zona di ripopolamento e cattura con indicati indirizzo, superficie inclusa, codice fiscale;
- relazione tecnica circa l'utilizzazione agricola e forestale dell'area sulla quale si intende costituire la zona di ripopolamento e cattura;
- programma quinquennale delle attività che si intendono effettuare comprendente:

a) indicazione di almeno una specie di indirizzo che si intende produrre fra quelle indicate al successivo articolo 20;

- b) piano degli interventi di miglioramento ambientale articolato per piani annuali;
- c) programma di gestione delle specie selvatiche che si intende produrre.

3. Per il rinnovo alla scadenza del quinto anno la provincia provvede all'affissione sul proprio foglio annunci legali e all'albo pretorio dei comuni interessati dell'atto di rinnovo. I proprietari o i conduttori possono presentare opposizione motivata entro sessanta giorni ai sensi dell'articolo 15, comma 7, della l.r. 3/1994. Qualora la superficie di proprietà degli oppositori risulti superiore al 40 per cento della superficie totale, la zona di ripopolamento e cattura non può essere rinnovata.

Art. 19 - Adempimenti della Provincia per l'istituzione delle zone di ripopolamento e cattura

1. La Provincia può costituire nuove zone di ripopolamento e cattura per un periodo massimo di 3 anni, decorso il quale con proprio personale tecnico, avvalendosi delle Università, Istituti scientifici e organismi di cui all'art. 2, comma 3 della L.R. n. 3/94, verificherà la realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale previsti dai piani annuali ed effettuerà una stima delle popolazioni animali selvatiche di indirizzo. Una valutazione positiva della struttura comporterà la conferma del provvedimento di istituzione per i restanti 2 anni.

Art. 20 - Specie animali di indirizzo

1. Sono considerate specie di indirizzo (specie per il cui incremento viene istituita la zona di ripopolamento e cattura): lepre, fagiano, starna, pernice rossa.

2. All'interno delle zone di ripopolamento e cattura il cinghiale deve essere eradicato mediante controllo ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/1994. L'eventuale presenza di altri ungulati deve essere mantenuta in densità compatibili con le specie in indirizzo e comunque sempre al di sotto della densità agro-forestale sostenibile definita dalla provincia.

Art. 21 - Cattura e rilascio dei capi

1. I capi catturati, prima del rilascio, dovranno essere marcati con anelli o contrassegni forniti dalla Provincia, alla presenza di un agente, appartenente ai servizi di polizia provinciale o altro personale, di cui all'art. 51 L.R. 3/94, individuato dalla Provincia.

2. I capi catturati sono immessi nel territorio secondo piani predisposti dal comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia (ATC). Per particolari situazioni la provincia può utilizzare fino ad un massimo del 20 per cento degli animali catturati per l'incremento faunistico di altri istituti pubblici. In tal caso la provincia comunica all'ATC, entro il 30 settembre, le proprie necessità.

3. Le immissioni dei capi catturati vengono coordinate dalla Provincia nell'ambito dei piani di ripopolamento redatti a livello di A.T.C.

4. Tutti i capi catturati, prima del rilascio, dovranno essere marcati con anelli o contrassegni forniti dalla Provincia, alla presenza di un agente appartenente ai servizi di polizia provinciale o altro personale di vigilanza di cui all'art. 51 L.R. 3/94 individuato dalla Provincia.

Art. 22 - Modalità per la cattura delle specie animali

1. Entro il 1 dicembre di ogni anno l'organismo di gestione dovrà far pervenire alla Provincia la relazione tecnica sulla stima del numero di capi appartenenti alle specie di indirizzo presenti prima delle catture ed il programma di cattura.

2. Le tecniche da impiegare per la stima delle popolazioni animali selvatiche presenti all'interno delle zone di ripopolamento e cattura dovranno risultare fra quelle indicate idonee dalle Università, Istituti scientifici o organismi di cui all'art. 2, comma 3, della L.R. 3/94.

3. L'organismo di gestione dovrà comunicare alla Provincia almeno 10 giorni prima dell'inizio delle operazioni di cattura, il programma delle operazioni, indicante anche i giorni e le località.

Art. 23 - Finanziamento delle zone di ripopolamento e cattura e modalità di gestione della spesa

1. I programmi relativi alle zone di ripopolamento e cattura sono finanziati sulla base delle somme assegnate alle Province ai sensi dell' art. 50, lettera d) della L.R. 3/94. L'A.T.C. può provvedere, su richiesta della Provincia, con proprie risorse ad integrare il finanziamento provinciale. In tal caso la selvaggina prodotta viene utilizzata per il ripopolamento dell'A.T.C.

Art. 24 - Epizoozie

1. In caso di epizoozie, l'organismo di gestione è tenuto ad informare dell'insorgenza sanitaria la Provincia e la U.S.L. competente per territorio, entro tre giorni dall'accertamento di tale evento. La Provincia tempestivamente informa le Università, Istituti scientifici o gli organismi di cui all'art. 2, 3 comma della L.R. n. 3/94. L'organismo di gestione è inoltre tenuto al rispetto delle misure di profilassi e prevenzione che verranno prescritte dai suddetti enti.

Art. 25 - Verifiche sul funzionamento delle zone di ripopolamento e cattura e divieti

1. La Provincia, attraverso il proprio personale o avvalendosi delle Università, Istituti scientifici o organismi di cui all'art. 2, 3 comma della L.R. n. 3/94, effettua ogni anno controlli su almeno il 50% delle zone di ripopolamento e cattura, allo scopo di verificarne la funzionalità. Nel corso dei sopralluoghi viene accertata la realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale previsti dal piano di gestione annuale, e sono stimate le popolazioni animali selvatiche in indirizzo presenti.

2. All'interno delle zone di ripopolamento e cattura l'immissione di selvaggina è autorizzata dalla Provincia.

3. All'interno delle zone di ripopolamento e cattura non sono consentite gare cinofile fatta eccezione per gare di livello internazionale, nazionale e regionale promosse dall'ENCI o da altre Associazioni Cinofile o Venatorie riconosciute a livello nazionale e senza abbattimento di fauna selvatica.

4. Tali gare possono essere autorizzate, col consenso dei proprietari o conduttori dei terreni interessati, dalla Provincia solo in tempo di divieto di caccia e fuori dal periodo 10 aprile - 15 luglio.

5. Le Province dovranno altresì verificare l'adozione di misure volte alla salvaguardia della fauna selvatica e delle produzioni agricole.

Art. 26 - Revoca delle zone di ripopolamento e cattura

1. La zona di ripopolamento e cattura è revocabile qualora:

a) non si conseguano i risultati previsti dai piani di cattura o dai progetti di incremento e tutela per oltre due anni consecutivi senza una giustificazione motivata da relazioni tecniche predisposte dalle Università, Istituti scientifici o organismi di cui all'art. 2, 3 comma della L.R. n. 3/94;

- b) non vengano effettuati gli interventi di miglioramento ambientale previsti dal piano annuale di gestione;
- c) si proceda all'immissione di selvaggina senza la necessaria autorizzazione;
- d) il quantitativo di selvaggina stimato nel corso dei sopralluoghi effettuati dalle Province risulti inferiore al 50% di quello indicato nel piano annuale;
- e) l'indirizzo faunistico indicato nel provvedimento istitutivo sia compromesso dalla presenza di specie concorrenti o antagoniste;
- f) l'ammontare complessivo dei danni alle produzioni agricole da specie non costituenti l'indirizzo produttivo superi il 30% del totale dei danni per più di due anni consecutivi;
- g) alla scadenza del terzo anno di istituzione, per le zone di ripopolamento e cattura di nuova costituzione, nel corso dei sopralluoghi previsti, si rilevi la mancata realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale previsti nei piani annuali e il quantitativo di specie in indirizzo risulti inferiore al 50% di quello indicato nel piano annuale.

Titolo 5 - CENTRI PUBBLICI DI RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE

Art. 27 - Definizione e finalità dei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica

1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica di cui all'art. 17 della L.R. n. 3/94 sono istituti faunistici destinati alla ricostituzione di popolazioni autoctone nonché allo studio e alla sperimentazione di metodi e tecniche di gestione degli eco-sistemi agricoli e forestali con particolare riguardo alla riproduzione allo stato naturale di uccelli e mammiferi appartenenti alla fauna stanziale.
2. I capi appartenenti alle suddette popolazioni potranno essere prelevati per il ripopolamento ed immessi sul territorio in tempi e condizioni utili al loro ambientamento.
3. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, oltre che per le finalità di cui al comma 1, sono istituiti per la salvaguardia, la sosta durante la migrazione, lo sviluppo e la riproduzione allo stato naturale di soggetti appartenenti a fauna migratrice.
4. Per il raggiungimento delle finalità proprie del centro pubblico sono assegnati finanziamenti annuali o pluriennali.

Titolo 6 - CENTRI PRIVATI DI RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA

Art. 28 - Definizione e finalità dei centri privati per la riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale

1. I centri privati per la riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale di cui all'art. 18 della L.R. 3/94 sono destinati alla produzione di specie da ripopolamento. Detti centri devono essere localizzati in ambienti agroforestali idonei alle specie oggetto di allevamento e devono avere dimensioni tali da assicurare il soddisfacimento delle esigenze biologiche dei selvatici.

Art. 29 - Autorizzazione di centro privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale

1. La superficie complessiva delle autorizzazioni di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale non pu superare l'1% della superficie agro-silvo-pastorale della Provincia ai sensi dell' art. 18, comma 3 della L.R. 3/94.

2. Ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990 l'autorizzazione di centro privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale è preceduta da accordi con gli interessati che determinano i contenuti discrezionali del provvedimento.

3. La domanda di autorizzazione di centro privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale deve essere presentata alla Provincia corredata dei seguenti documenti:

a) mappa catastale dei terreni che si intende vincolare, accompagnata da un elenco particellare che rechi per ogni particella: estensione, qualità colturale, proprietario e conduttore;

b) atti comprovanti il titolo di proprietà e conduzione dei terreni; tali atti possono essere sostituiti da atto notorio;

c) atti da cui risulti il consenso ad entrare a far parte del centro, qualora nel centro stesso siano compresi terreni di più proprietari o conduttori. Tali atti devono essere autenticati nelle forme di legge. Il consenso è vincolante per la durata dell'autorizzazione;

d) piano produttivo in cui indicare quantità e qualità delle specie che si intendono produrre, le strutture di dotazione nonché gli interventi di miglioramento e gestione ambientale e di eventuale contenimento di specie concorrenti. La o le specie che si intende produrre è da individuarsi in via esclusiva fra le seguenti: lepre, starna, coturnice, pernice rossa, fagiano.

Art. 30 - Produttività dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale

1. Ogni anno entro il 31 ottobre il titolare del centro privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale è tenuto a presentare alla Provincia per l'approvazione un piano contenente la stima del numero dei capi appartenenti alle specie oggetto di produzione, presenti prima della cattura e relativo piano di prelievo.

2. Ad iniziare dal terzo anno di attività dovranno essere perseguite le seguenti produzioni minime per 100 ettari di superficie:

lepre 10 capi

fagiano 25 capi

starna, pernice rossa, coturnice 10 capi

3. Al fine di costituire all'interno del centro il necessario patrimonio di riproduttori, entro l'anno successivo a quello di primo rilascio della concessione, è consentita l'immissione di soggetti appartenenti esclusivamente alle specie di indirizzo produttivo provenienti da centri di riproduzione allo stato naturale o da allevamenti presenti sul territorio regionale.

Art. 31 - Diritto di prelazione

1. La Provincia competente territorialmente ha diritto di prelazione sull'acquisto della fauna selvatica prodotta nei centri privati di riproduzione.

Art. 32 - Riconoscimento e registrazione dei capi prodotti

1. I capi prodotti nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale prima dell'immissione nel territorio regionale devono essere muniti di contrassegni di riconoscimento forniti dalla Provincia e delle certificazioni previste dalle norme di polizia veterinaria.
2. I centri di produzione allo stato naturale sono tenuti alla registrazione di tutte le operazioni di immissione, cattura e cessione dei capi in un registro vidimato dalla Provincia.

Art. 33 - Revoca

1. La revoca del centro privato di riproduzione di fauna selvatica è disposta dalla Provincia ai sensi dell'art. 19 della L.R. 3/94.

TITOLO 7 - NORME RELATIVE ALLA COSTITUZIONE ED ALLE FINALITÀ DELLE AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE ED AGRITURISTICO VENATORIE

Art. 34 - Finalità

1. Le aziende faunistico venatorie di cui all'art. 20 della L.R. 3/94 sono costituite per il mantenimento, organizzazione e miglioramento di ambienti naturali, ai fini dell'incremento della fauna selvatica e dell'irradiazione nel territorio circostante.
2. Le aziende agriturismo venatorie di cui all'art. 21 della L.R. 3/94 sono costituite ai fini del recupero e della valorizzazione delle aree agricole, in particolare di quelle montane e svantaggiate attraverso l'organizzazione dell'attività venatoria.
3. Nelle aziende di cui sopra la caccia è consentita secondo piani di assestamento e/o prelievo elaborati dalle aziende stesse nell'osservanza del presente provvedimento.

Art. 35 - Costituzione delle aziende

1. La costituzione di aziende faunistico venatorie o agriturismo venatorie avviene mediante autorizzazione rilasciata dalla Provincia secondo le procedure definite agli artt. 20 e 21 della L.R. 3/94.
2. La domanda di autorizzazione può essere preceduta, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990, da accordi fra gli interessati che determinano i contenuti discrezionali del provvedimento stesso.
3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata alla Provincia corredata dei seguenti documenti:
 - a) mappa catastale dei terreni che si intende vincolare, accompagnata da un elenco particellare che rechi per ogni particella estensione, qualità colturale, proprietario e conduttore;
 - b) atti comprovanti il titolo di proprietà e di conduzione dei terreni; tali atti possono essere sostituiti da atto notorio;
 - c) *atti da cui risulti il consenso dei proprietari e conduttori dei terreni ad entrare a far parte dell'azienda, con le indicazioni necessarie a identificare i terreni stessi. Tali atti devono essere autenticati nelle forme di legge. Il consenso è vincolante per la durata dell'autorizzazione. Per le aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie la loro costituzione è altresì consentita*

quando il consenso dei proprietari e conduttori sia equivalente al 95% della superficie totale. Nei territori inclusi, corrispondenti all'eventuale massimo 5% residuo, con il divieto assoluto di caccia, operano le garanzie e le procedure di rimborso dei danneggiamenti arrecati dalla selvaggina cacciabile alla produzione agricola di cui all'art 47 LR n 3/94. Gli oneri derivanti sono a carico dell'azienda.

d) atto da cui risulta da parte di tutti gli interessati l'individuazione del presentatore della domanda; in tale atto devono essere determinati i poteri ad esso assegnati e le norme per la sua sostituzione;

e) programma di conservazione e ripristino ambientale e faunistico per le aziende faunistico venatorie ovvero piano economico e di gestione per le aziende agrituristico venatorie.

4. Le inclusioni coattive, nei termini di cui alla lettera c) del precedente comma, sono autorizzate dalle Province anche in caso di aziende già costituite.

Art. 36 - Durata e rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di azienda faunistico venatoria o di azienda agrituristico venatoria ha durata di cinque anni e, verificato il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano aziendale ovvero dal piano economico e di gestione, può essere rinnovata. Nel caso di investimenti di particolare rilevanza economica, contemplati negli accordi di cui al precedente articolo, le Province possono rilasciare autorizzazioni della durata di dieci anni.

2. In sede di rinnovo alle aziende non possono essere apportate modifiche di confini per effetto di successive costituzioni di istituti faunistici o faunistico-venatori.

3. La data di scadenza del provvedimento di autorizzazione è fissata al 31 dicembre dell'anno a cui essa si riferisce.

4. La domanda di rinnovo deve essere presentata alla Provincia entro il 30 giugno precedente la data di scadenza dell'autorizzazione. Qualora il titolare dell'autorizzazione dichiari che nessuna modificazione si è verificata nello stato di fatto dell'azienda non è necessaria la presentazione della documentazione di cui al precedente art. 35 comma 3 lettere a), b), c), d).

Art. 37 - Esercizio dell'attività venatoria nelle aziende

1. La caccia nelle aziende è regolamentata secondo le disposizioni delle vigenti leggi e del presente provvedimento.

2. Nelle aziende il titolare dell'autorizzazione consentirà gare cinofile, nonché l'allenamento e addestramento dei cani.

Capo 1 - Aziende faunistico venatorie

Art. 38 - Finalità delle A.F.V.

1. Le aziende faunistico venatorie hanno prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche; sono costituite in territori di rilevante interesse ambientale e di elevata potenzialità faunistica.

2. Tale istituto ha il compito di mantenere e migliorare le caratteristiche ambientali di cui al comma precedente, l'incremento delle specie selvatiche per le quali è rilasciata l'autorizzazione, nonché il loro irradiazione nei territori circostanti.

3. Nell'autorizzare le aziende faunistico venatorie la Provincia privilegia le domande presentate dagli imprenditori agricoli singoli o associati.

3 bis. Gli accordi di cui all'articolo 35, comma 2, possono prevedere la possibilità di destinare parte delle somme derivanti dagli importi sostitutivi dei conferimenti per i capi immessi di cui all'articolo 46, comma 4, a quelle aziende faunistico-venatorie che effettuano la caccia prelevando esclusivamente selvaggina riprodottasi allo stato naturale e che a fine stagione venatoria abbiano un patrimonio faunistico con almeno le densità minime fissate dall'articolo 39. Tali densità devono sussistere non solo per la specie costituente indirizzo faunistico dell'azienda, ma per tutte le specie prelevate. Le somme ricevute quale incentivo devono essere utilizzate per miglioramenti ambientali e per la vigilanza e rendicontate annualmente.

4. Le Province possono riservare parte della percentuale fissata nel piano faunistico per A.F.V. a quelle aziende che già svolgono attività legata alla cultura ed alle tradizioni venatorie locali..

Art. 39 - Specie producibili

1. Al momento della richiesta di autorizzazione l'interessato dovrà individuare, d'intesa con la Provincia, la specie da produrre per il conseguimento delle finalità dell'istituto. Tale specie dovrà risultare idonea alle caratteristiche del territorio sul quale verrà istituita l'azienda e verrà scelta fra quelle indicate nell'art. 20, comma 3 della L.R. 3/94.

2. Le quantità sotto indicate rappresentano il carico minimo, a fine stagione venatoria, di cui garantire la presenza al terzo anno dall'inizio dell'autorizzazione; negli anni successivi il carico stimato a fine stagione venatoria dovrà risultare pari a quello stabilito nel piano di assestamento faunistico venatorio e comunque non inferiore ai minimi fissati.

Specie	Quantità per 100 Ha
--------	---------------------

cervo	2
daino	4
muflone	5
capriolo	5
lepre	10
starna	10
pernice rossa	10
coturnice	10
fagiano	35

Art. 40 - Deroghe alle quantità minime di selvaggina - Epizoozie

1. Le Province potranno derogare dai quantitativi di cui al precedente art. 39 quando ciò sia dovuto ad epizoozie o calamità naturali o comunque a fatti non imputabili alla volontà del titolare dell'autorizzazione.

2. In caso di epizoozie il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad informare dell'insorgenza di problemi sanitari la Provincia e l'U.S.L. competente per territorio entro tre giorni dall'accertamento di tale evento. Il titolare è inoltre tenuto ad informare la Provincia delle misure di profilassi e prevenzione adottate, nonché del termine della zoonosi, sulla base di certificazioni dell'autorità sanitaria competente.

Art. 41 - Superficie minima per ungulati quali specie in indirizzo

1. Le aziende che intendono scegliere quale specie in indirizzo un ungulato devono avere una superficie non inferiore ai 3.000 ettari per il cervo, ai 2.500 ettari per il daino, ai 2.000 ettari per muflone e capriolo.

2. Nel caso di aziende faunistico venatorie già istituite e caratterizzate da densità di ungulati superiore al doppio delle quantità minime di cui al precedente art. 39, le Province possono derogare ai limiti di superficie di cui al precedente comma.

Art. 42 - Piano di gestione ambientale

1. In sede di prima autorizzazione e di rinnovo della medesima, il titolare dell'autorizzazione dovrà predisporre un piano di gestione ambientale e faunistica che contenga:

1) descrizione delle caratteristiche del territorio su cui viene a costituirsi l'azienda, ed in particolare:

a) ordinamenti colturali in atto;

b) impiego di prodotti chimici (qualità, quantità, tempi di impiego, tossicità);

c) grado di antropizzazione (nuclei, case sparse, tipologia e sviluppo della viabilità);

d) vegetazione naturale e spontanea;

e) risorse idriche;

2) redazione di una cartografia tematica sull'uso del suolo;

3) conseguente scelta della specie in indirizzo sulla base della valutazione delle caratteristiche dell'ambiente;

4) individuazione di eventuali fattori limitanti per la fauna selvatica;

5) stima delle specie animali selvatiche stanziali presenti in azienda, effettuata secondo una delle tecniche di più comune applicazione in campo faunistico venatorio. La tecnica impiegata verrà descritta in modo da ottenere omogeneità di giudizio e possibilità di confronto nel caso di controlli da effettuare in azienda;

6) progetto di recupero e valorizzazione ambientale, articolato in:

a) impianti e colture per i selvatici;

b) punti di alimentazione ed abbeverata;

c) adozione di tecniche colturali più idonee alla salvaguardia dei selvatici;

d) eventuale reimpianto di vegetazione naturale (es. siepi) secondo tecniche adeguate;

7) redazione del piano di assestamento e di prelievo.

Il progetto di miglioramento ambientale e di potenziamento faunistico è verificato annualmente.

Art. 43 - Piano annuale di assestamento

1. Ogni anno entro il *30 aprile*, il titolare dell'autorizzazione predisporrà il piano annuale di assestamento, contenente:

- 1) stima delle specie stanziali presenti in azienda, condotta secondo le tecniche prima ricordate;
- 2) eventuali immissioni e tecniche relative;
- 3) piano di prelievo;
- 4) eventuali interventi necessari di recupero e valorizzazione ambientale, che dovranno essere individuati anche cartograficamente.

2. Il piano può prevedere la cattura o il prelievo venatorio di specie selvatiche stanziali, cacciabili ai sensi dell'art. 18 della L. 157/92, anche diverse da quelle per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione ai sensi del precedente art. 39.

2 bis. Il piano di assestamento è approvato annualmente dalla provincia entro sessanta giorni dal ricevimento.

3. Entro il 31 luglio il titolare dell'autorizzazione può proporre eventuali modifiche del piano di assestamento, tenuto conto dell'andamento riproduttivo stagionale.

Art. 44 - Possibilità di cattura o abbattimenti

1. In caso di necessità di controllo dei predatori o di contenimento di specie concorrenti, previa autorizzazione della Provincia, possono essere effettuate catture od abbattimenti controllati ai sensi dell'art. 37 della L.R. 3/94.

Art. 45 - Strutture recintate all'interno delle A.F.V.

1. Le aziende faunistico venatorie non possono avere recinzioni perimetrali tali da impedire il libero passaggio della selvaggina.

2. Le Provincie possono, per il raggiungimento delle finalità proprie delle aziende, autorizzare la costruzione di strutture recintate distanti almeno 100 metri dai confini, con superficie minima di 3 ha per la produzione, secondo metodi naturali, di selvaggina da destinare al ripopolamento dell'azienda stessa. In tali recinti la caccia è vietata. Qualora tali recinzioni abbiano superfici superiori ai 20 ha la caccia è consentita ai soli volatili ed alle specie predatrici.

3. Possono inoltre essere autorizzati recinti di ampiezza massima pari al 20% della superficie e comunque non inferiore a 50 ha, destinati alla caccia al cervo, al cinghiale, al muflone e al daino all'interno dei quali, fatta eccezione per la volpe, ogni altra forma di caccia è vietata nei periodi di utilizzazione. Tali periodi dovranno essere indicati nel piano di assestamento di cui al precedente art. 43.

Art. 46 - Immissioni di specie e conferimenti alla Provincia

1. Fatti salvi gli adempimenti della fase di primo impianto, non sono consentite immissioni di specie costituenti l'indirizzo faunistico. Eventuali ulteriori immissioni sono autorizzate dalla Provincia e indicate e motivate nel piano di assestamento.

2. Sono autorizzate immissioni di altra selvaggina, entro limiti tali da non danneggiare i livelli di presenza e incremento delle specie costituenti l'indirizzo faunistico. Tali immissioni sono indicate nel piano di assestamento e dovranno avvenire alla presenza di personale dipendente dalla pubblica amministrazione che redigerà verbale del quale rimetterà copia alla Provincia. Tali immissioni possono avvenire, nel giorno, nelle modalità concordate con la Provincia anche in assenza del personale dipendente dalla pubblica Amministrazione. In tal caso il titolare dell'autorizzazione invierà alla Provincia una comunicazione indicante i capi immessi.

3. Le immissioni di cui al comma 2 possono essere effettuate, previa comunicazione alla provincia, nel periodo compreso fra la sospensione dell'attività venatoria all'interno dell'azienda e il 31 agosto di ogni anno. Nel caso in cui ricorrano condizioni climatiche sfavorevoli o si verificano epizootie le province dispongono deroghe al termine del 31 agosto. In caso di evento localizzato il titolare dell'autorizzazione dà comunicazione alla provincia, la quale, a seguito di accertamento, provvede in merito.

4. Alla provincia deve essere conferita una quota corrispondente al 10 per cento della quantità immessa annualmente, in alternativa la provincia può richiedere l'equivalente valore in denaro pari a euro 6,00 per ogni soggetto da conferire. Il conferimento non è dovuto in caso di immissione di riproduttori certificati di cattura di provenienza nazionale. La valutazione economica dei capi da conferire è soggetta ad aggiornamento a cura della Giunta regionale. Per le specie ungulate e la lepre il conferimento è sostituito dal versamento alla provincia di euro 12,00 per ogni capo immesso. Il conferimento di capi giovani deve essere effettuato entro il 30 luglio, quello dei capi riproduttori entro il 30 marzo; il versamento degli importi sostitutivi deve essere effettuato entro il 15 marzo di ogni anno.

Art. 47 - Esercizio della caccia nelle aziende faunistico-venatorie

1. L'esercizio della caccia nelle aziende faunistico-venatorie è consentito secondo le previsioni del piano di assestamento annuale, di cui all'articolo 43.

2. Il piano di prelievo, contenuto nel piano di assestamento annuale, è concordato fra le parti e può prevedere:

- a) una quantità di prelievi non superiore al 50 per cento del numero complessivo dei capi presenti al termine della stagione venatoria. Per la starna e la pernice rossa il prelievo non può superare il 20 per cento dei capi riproduttori;
- b) una quantità di prelievi non superiore al 50 per cento dei capi immessi;
- c) per le specie ungulate fuori dai recinti, una quantità di prelievi non inferiore a quella fissata dal comitato di gestione dell'ATC per il territorio del distretto confinante con l'azienda. La provincia può imporre per la riduzione dei danni alla produzione agricola piani di prelievo superiori.

3. Le aziende, previa autorizzazione della provincia possono detenere ed allevare selvaggina ai fini del ripopolamento dell'azienda stessa. L'autorizzazione della provincia non è richiesta qualora si tratti di imprenditori agricoli.

Art. 48 - Autorizzazione all'esercizio della caccia alla selvaggina migratoria

1. Nelle aziende faunistico venatorie è consentito esercitare la caccia alla selvaggina migratoria secondo le norme del calendario venatorio, nel rispetto di una densità non superiore ad un cacciatore ogni 80 ettari. I permessi non possono avere durata inferiore alla mezza giornata.

Art. 49 - Protezione degli ambienti palustri

1. La Provincia, al fine di proteggere e favorire la conservazione degli ambienti palustri di rilevante valore naturale, può autorizzare la costituzione di aziende faunistico venatorie anche quando la superficie umida o palustre non costituisca la parte prevalente del territorio; in ogni caso tale superficie non deve essere complessivamente inferiore a 40 ha e deve presentare carattere di continuità.

2. Nelle aziende faunistico venatorie palustri la caccia è consentita fino alle ore 14 e nel piano di assestamento deve essere indicato:

1) il numero di cacciatori giornalieri in rapporto alla capacità dell'ambiente e in ogni caso non più di un cacciatore per 10 ha di superficie allagata; tenuto conto di quanto disposto al precedente art. 48;

2) i giorni di caccia settimanali fissati dal titolare dell'autorizzazione;

3) l'individuazione di un'area di divieto di caccia che non dovrà essere inferiore al 30% della superficie della zona umida compresa nell'azienda faunistico venatoria;

4) gli appostamenti, che non potranno essere in numero superiore ad uno ogni 30 ettari di superficie allagata, e la loro tipologia.

3. Per il conseguimento delle finalità proprie dell'azienda faunistico venatoria palustre devono essere previsti interventi di conservazione degli habitat e di eventuale ripristino quali: creazione di canali sussidiari di convoglio e di scolo delle acque, controllo degli inquinamenti e dello sviluppo della vegetazione, ripulitura dei fondali per il mantenimento di un adeguato livello medio delle acque per la sosta e l'alimentazione degli uccelli acquatici o limicoli, creazione di invasi per i periodi di siccità e realizzazione di apprestamenti per favorire la nidificazione.

Capo 2 - Aziende agriturismo venatorie

Art. 50 - Finalità delle A.A.V.

1. Le aziende agriturismo venatorie sono costituite per il recupero e la valorizzazione delle imprese agricole situate in aree svantaggiate attraverso l'organizzazione dell'attività venatoria. Esse devono preferibilmente essere collocate in territori di scarso rilievo faunistico e coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata ovvero dichiarate marginali ai sensi di interventi comunitari.

Art. 51 - Destinatari dell'autorizzazione

1. Nell'autorizzare le aziende agriturismo venatorie, la Provincia privilegia le domande presentate dagli imprenditori agricoli singoli o associati, fermo restando quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 3-6-1987 n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 52 - Piano economico e di gestione

1. In sede di prima autorizzazione o di rinnovo della medesima il titolare dell'autorizzazione dovrà predisporre un piano economico e di gestione dal quale risulti:

1) le specie di selvaggina appartenenti alla fauna autoctona che si intende immettere, abbattere ed eventualmente produrre;

- 2) il quantitativo di ore lavorative previsto per lo svolgimento delle attività faunistico venatorie;
- 3) gli ordinamenti colturali attuali e le eventuali modificazioni e miglioramenti ambientali in conseguenza della nuova attività intrapresa;
- 4) le potenzialità che si intendono attivare;
- 5) la tipologia degli eventuali impianti di allevamento e stabulazione;
- 6) le eventuali strutture ricettive;
- 7) le attività di complemento alla caccia che si intendono intraprendere (addestramento cani, ristorazione, ecc.);
- 8) eventuali progetti di recupero e valorizzazione ambientale.

Art. 53 - Piano di gestione annuale

1. Entro il 30 giugno di ogni anno il titolare dell'autorizzazione di azienda agriturismo venatoria presenta alla Provincia, per l'approvazione, il piano di gestione *annuale*, nel quale sono previste le immissioni, i prelievi, le operazioni di miglioramento ambientale, nonché il consuntivo dell'attività svolta nella precedente stagione venatoria. *Eventuali modifiche o integrazioni del piano sono autorizzate dalla Provincia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.*

Art. 54 - Esercizio della caccia

1. Nelle aziende agriturismo venatorie la caccia è consentita alle persone autorizzate, esclusivamente su selvaggina riproducibile in cattività, durante tutta la stagione venatoria fatta eccezione per le giornate di silenzio venatorio.

Art. 55 - Immissioni di capi e conferimenti alla Provincia

1. Le immissioni di selvaggina sono effettuate a discrezione del titolare dell'autorizzazione *durante tutto l'anno*; le specie ungulate devono essere immesse in aree recintate in maniera tale da impedire la fuoriuscita degli animali.

2. I capi immessi devono provenire da allevamenti nazionali e devono appartenere a specie selvatiche proprie della fauna italiana.

3. *L'azienda agriturismo venatoria è tenuta al conferimento alla provincia del 10 per cento del totale dei capi abbattuti, per le aziende che abbattano più di 3.000 capi, o che utilizzano capi prodotti in azienda, la percentuale è ridotta al 5 per cento. In alternativa la provincia può richiedere l'equivalente valore in denaro fissato in euro 6,00 per ogni capo da conferire. Per la lepre e le specie ungulate il conferimento è sostituito dal versamento alla provincia di una somma di euro 12,00 per ogni capo immesso. Nel caso in cui i capi abbattuti superino quelli immessi, il conferimento si effettua sui capi abbattuti. Il conferimento dei capi giovani deve essere effettuato entro il 30 luglio, quello dei riproduttori o il versamento degli importi sostitutivi deve essere effettuato, ogni anno, entro il 15 marzo. Le valutazioni economiche dei capi da conferire sono aggiornate a cura della Giunta regionale.*

Art. 56 - Divieti e deroghe all'esercizio dell'attività venatoria

1. Nelle aziende agrituristico venatorie è vietata la caccia alla selvaggina migratoria ad eccezione del germano reale e della quaglia provenienti da allevamenti nazionali.

Capo 3 - Controlli sulle aziende faunistico venatorie e sulle aziende agrituristico venatorie

Art. 57 - Esercizio del controllo

1. I controlli delle Provincie sulle aziende attengono al rispetto di quanto sottoscritto dal titolare nel piano di gestione ambientale e faunistica ovvero nel piano economico e di gestione, nonché nei piani di assestamento e gestione annuali o negli accordi di cui all'art. 35 comma 2 del presente provvedimento.

2. Tali controlli, effettuati anche avvalendosi dell'Università, Istituti scientifici o organismi di cui all'art. 2, comma 3 della L.R. 3/94, dovranno essere compiuti annualmente su un campione non inferiore al 50% delle aziende di ogni Provincia e verranno effettuati in ogni caso alla scadenza dell'autorizzazione. Il mancato rispetto di quanto sottoscritto dal titolare nei piani e negli accordi è motivo di sospensione o di revoca dell'autorizzazione.

3. Delle operazioni di immissione, abbattimento e cattura esercitate nell'azienda deve essere tenuta nota in apposito registro a disposizione della provincia competente e vidimato dalla medesima. Nelle aziende consorziali è autorizzata la tenuta di più registri aventi le caratteristiche del registro generale. In tal caso sul registro generale sono riepilogati entro il 20 marzo di ogni anno i dati contenuti nei singoli registri dei consorziati.

Art. 58 - Verifica degli abbattimenti

1. All'interno delle aziende ogni cacciatore deve essere munito di permesso numerato su cui annotare i capi abbattuti al termine della giornata venatoria. Gli esiti di caccia devono essere, nelle quarantotto ore successive, annotati nel registro di cui all'articolo 57. Nel caso di battute di caccia al cinghiale e al fagiano il permesso, rilasciato solo al responsabile della battuta, deve avere allegato l'elenco dei partecipanti. Anche gli eventuali addetti al caricamento delle armi devono essere indicati nell'elenco dei partecipanti.

Art. 59 - Esercizio dell'attività di vigilanza

1. La sorveglianza nelle aziende deve essere assicurata da almeno una guardia a disposizione dell'azienda stessa. Deve comunque essere assicurata la presenza di una guardia ogni 500 ettari o frazione superiore a 250 ettari.

2. Le aziende che all'entrata in vigore del presente regolamento dispongono di personale di vigilanza in numero superiore al rapporto indicato, salva ed impregiudicata ogni disposizione che disciplina i rapporti di lavoro, sono tenute ad indicare e motivare nel piano di assestamento le modifiche del numero degli addetti al servizio.

Art. 60 - Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di azienda faunistico venatoria o di azienda agrituristico venatoria è revocata dalla provincia quando non siano rispettate le disposizioni della normativa vigente in materia o quelle del provvedimento di autorizzazione. In luogo del provvedimento di revoca dell'autorizzazione la provincia, avuto riguardo delle circostanze del fatto, può sospendere l'attività venatoria per un periodo non superiore a due mesi.

2. Qualora il concessionario abbia interposto ricorso avverso la revoca o il mancato rinnovo, l'attività venatoria è vietata sul territorio in contestazione fino alla definitiva decisione del ricorso stesso. Nel frattempo rimane a carico del titolare dell'autorizzazione il mantenimento della vigilanza e delle tabelle perimetrali.

Art. 61 - Esclusione dai finanziamenti

1. L'istituto di azienda faunistico venatoria e di azienda agrituristico venatoria non può accedere, né nella fase di costituzione, né in quella di gestione, ai finanziamenti di cui agli artt. 46 e 50 della L.R. 3/94.

Art. 61 bis - Produzione faunistica

1. Nelle aziende agrituristico-venatorie e nelle aree addestramento cani il titolare dell'autorizzazione può effettuare nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 28 febbraio catture di lepri presenti all'interno dell'istituto previa autorizzazione della provincia. Delle operazioni è data comunicazione alla provincia. I capi catturati sono a disposizione del titolare.

TITOLO 8 - AREE PER L'ADDESTRAMENTO, L'ALLENAMENTO E LE GARE DEI CANI

Art. 62 - Finalità

1. Le aree di cui all' art. 24 della L.R. 3/94 sono costituite per gli scopi della cinofilia venatoria, per l'addestramento, l'allenamento, le prove e le gare dei cani da caccia.

2. Le aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani si distinguono in:

a) aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani senza abbattimento;

b) aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani con abbattimento.

3. Con l'atto di autorizzazione le Province determinano i periodi di utilizzo.

Art. 63 - Dimensioni

1. All'interno di un'area addestramento cani l'abbattimento può essere esercitato su una superficie non superiore a 100 ha. Tale limite non si applica in occasione di prove cinofile regionali, nazionali e internazionali promosse dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e dall'ENCI.

Art. 64 - Durata e rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di area addestramento cani ha durata massima di cinque anni e può essere rinnovata.

Art. 65 - Destinatari dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di area addestramento cani, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 3/94 è rilasciata ad associazioni venatorie o cinofile nonché ad imprenditori agricoli singoli o associati ovvero costituiti in azienda agrituristico venatoria. In quest'ultimo caso la domanda di autorizzazione deve essere presentata dal titolare dell'autorizzazione dell'azienda stessa corredata solo della documentazione di cui al comma 1 lettere a) e c) del successivo art. 66.

Art. 66 - Procedure per il rilascio dell'autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione deve essere presentata alla Provincia corredata, oltre che di un regolamento di gestione, dei seguenti documenti:

a) mappa catastale dei terreni che si intende costituire in area addestramento cani, accompagnata da un elenco particellare che rechi per ogni particella estensione, qualità colturale, proprietario e conduttore;

b) atti comprovanti il titolo di proprietà e di conduzione dei terreni; tali atti possono essere sostituiti da atto notorio;

c) atti da cui risulti il consenso dei proprietari e conduttori dei terreni ad entrare a far parte dell'area addestramento cani, con le indicazioni necessarie a identificare i terreni stessi. Tali atti devono essere autenticati nelle forme di legge. Il consenso è vincolante per la durata della autorizzazione;

d) atto da cui risulta, da parte di tutti gli interessati, l'individuazione del presentatore della domanda; in tale atto devono essere determinati i poteri ad esso assegnati e le norme per la sua sostituzione.

Nel caso di area ricadente in aziende agrituristiche venatorie il richiedente è tenuto alla presentazione della domanda di autorizzazione in cui specificare tempi e modalità di esercizio, corredata dalla sola planimetria catastale.

2. *Soppresso.*

3. La domanda di rinnovo deve essere presentata alla Provincia entro il 30 giugno dell'anno di scadenza. Qualora il titolare dichiari sotto la propria responsabilità che nessuna modificazione si è verificata nello stato di fatto dell'area addestramento cani non è necessaria la presentazione della documentazione di cui al comma 1.

4. Nel provvedimento di autorizzazione, di cui è parte integrante il regolamento di gestione, devono essere indicati la durata della autorizzazione, la superficie dell'area interessata, gli estremi necessari per l'identificazione cartografica.

5. L'autorizzazione è revocata dalla provincia quando non siano rispettate le disposizioni della normativa vigente in materia o quelle del provvedimento di autorizzazione. In luogo del provvedimento di revoca la provincia, avuto riguardo delle circostanze del fatto, può sospendere l'attività per un periodo non superiore a due mesi.

Art. 67 - Regolamento di gestione

1. In sede di prima autorizzazione o di rinnovo dell'area il titolare dell'autorizzazione dovrà predisporre un regolamento di gestione dal quale risulti:

1) le specie di selvaggina appartenenti alla fauna autoctona che si intende immettere ed eventualmente abbattere;

2) tempi e modalità di utilizzazione dell'area.

2. In caso di variazione dei tempi e delle modalità di esercizio il responsabile dovrà presentare alla Provincia, per l'approvazione, il nuovo regolamento di gestione.

Art. 68 - Esercizio dell'attività

1. Nelle aree addestramento cani senza abbattimento l'attività è consentita alle persone autorizzate, anche su selvaggina naturale.
2. Nelle aree addestramento cani con abbattimento l'attività è consentita alle persone autorizzate, su soggetti riprodotti in cattività appartenenti alle seguenti specie: starna, pernice rossa, fagiano, quaglia, germano reale.
3. Nel caso di attività svolta con uso di cani da sangue o da tana questa dovrà essere svolta su percorsi appositamente predisposti.
4. Le immissioni di selvaggina sono effettuate a discrezione del responsabile; il cinghiale deve essere immesso in aree recintate in maniera tale da impedire la fuoriuscita degli animali. All'interno di detti recinti è consentita esclusivamente la presenza di soggetti appartenenti allo stesso sesso.
5. I soggetti immessi devono provenire da allevamenti nazionali e devono appartenere a specie selvatiche proprie della fauna italiana. Nel caso di recinti di addestramento la superficie minima non può essere inferiore ai 10 ettari.
6. *Nelle aree addestramento cani con abbattimento è prevista una densità massima di fucili pari ad uno ogni 5 ettari. Le densità di cui sopra non si applicano quando l'attività venga svolta esclusivamente su quaglie o in aziende agriturismo venatorie.*

7. *Abrogato.*

Art. 69 - Esercizio del controllo

1. I controlli delle Provincie sulle aree addestramento cani attengono al rispetto di quanto sottoscritto dal responsabile nel regolamento di gestione.
2. Delle operazioni di immissione e di abbattimento deve essere tenuta nota in apposito registro a disposizione della Provincia competente e vidimato dalla medesima.

Art. 70 - Registrazione delle presenze

1. All'interno delle aree addestramento cani ogni fruitore dovrà essere munito di specifica autorizzazione. Tali autorizzazioni, nelle aree addestramento con abbattimento, dovranno essere annotate nel registro di cui all'articolo precedente.

Art. 71 - Esercizio dell'attività di vigilanza

1. *Nelle aree addestramento cani la vigilanza è effettuata da una guardia di cui all'articolo 51 della l.r. 3/1994 a disposizione dell'area o dal titolare della stessa in possesso di decreto di guardia giurata volontaria.*

TITOLO 9 - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E DI ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE DI ESCLUSIONE DEI FONDI RUSTICI DALLA GESTIONE PROGRAMMATA DELLA CACCIA

Art. 72 - Requisiti

1. Le richieste di esclusione dei fondi rustici dalla gestione programmata della caccia come disciplinato dall'art. 25 della L.R. n. 3/94 sono accolte qualora non contrastino con l'attuazione della pianificazione faunistico venatoria provinciale.

2. Saranno dichiarate ammissibili le richieste di esclusione che riguardino una delle seguenti lettere:

a) superfici di terreno di ampiezza e caratteristiche ambientali tali da consentire l'effettivo svolgimento di una azione di tutela e salvaguardia della fauna selvatica e non inferiori a 100 ha. Tale estensione può essere raggiunta col concorso di fondi appartenenti a proprietari e conduttori confinanti: è ammessa la deroga a tale limite solo per territori interessati da ecosistemi di particolare pregio faunistico e naturale, che non siano sostanzialmente alterati dalla presenza o dall'attività dell'uomo;

b) superfici di terreno nelle quali vengano condotti programmi sperimentali di allevamento e coltivazione attuati con finanziamenti di Enti pubblici ed Università, finalizzati alla ricerca scientifica ed alla innovazione tecnologica.

c) luoghi nei quali vengono svolte attività di rilevante interesse economico e sociale. I motivi della richiesta dovranno essere adeguatamente documentati in ordine all'entità, frequenza e periodicità del danno e del disturbo dichiarati.

3. La Provincia verifica l'ammissibilità delle richieste mediante sopralluoghi.

Titolo 10 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IN CUI SONO COLLOCABILI GLI APPOSTAMENTI FISSI

Art. 73 - Individuazione delle aree

1. La definizione delle aree in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, unitamente alla quota di territorio agro-silvo-pastorale di cui all'art. 7, comma 4 della L.R. 3/94, consente, attraverso la gestione programmata del territorio, la realizzazione di concrete forme di tutela delle popolazioni di uccelli migratori.

2. Le province individuano le aree in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, avendo riguardo alle limitazioni applicate alle aree collinari individuate da propri precedenti provvedimenti. Le province possono altresì individuare, sentito il comitato di gestione dell'ATC, altre aree interessate dal transito degli uccelli migratori in cui vietare l'installazione degli appostamenti fissi con l'uso di richiami vivi. In zone che interessano tratti montani di crinale già individuate in precedenti provvedimenti provinciali il divieto di installazione è esteso anche agli appostamenti temporanei e agli appostamenti fissi senza richiami vivi.

3. Agli appostamenti fissi con richiami vivi già autorizzati alla data di entrata in vigore del Regolamento regionale 21 febbraio 1995, n. 1 (Regolamento degli appostamenti) non si applicano, per la durata dei primi due piani faunistici, e comunque, fino al termine della fruizione continuativa da parte dello stesso titolare dell'autorizzazione, le disposizioni di cui al comma 2.

Titolo 11 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IN CUI LA PRESENZA DEL CINGHIALE È COMPATIBILE CON LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE

Art. 74 - Individuazione delle aree

1. Le Province individuano le aree adatte alla presenza del cinghiale nelle quali la presenza di questa specie è compatibile con lo svolgimento delle attività agricole.

2. L'estensione complessiva, per ciascun comune, delle aree di cui al comma 1 non può superare l'estensione delle superfici interessate da boschi, individuate nell'ultimo inventario forestale

regionale. Al fine di conseguire una più funzionale perimetrazione l'estensione di tali aree può essere aumentata fino ad un massimo del 10 per cento.

3. In ciascuna area individuata ai sensi del primo comma, dovrà essere consentita la presenza di un numero di cinghiali compatibile con la capacità ricettiva del territorio.